

FOGLIO FEDERALE

Anno XLIII

Berna, 2 giugno 1960.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto chèques postali XI 690.

SUNTI DI MESSAGGI

del

Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale, basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

20 maggio 1960

Messaggio concernente l'assegnazione di sussidi suppletivi alle casse ammalati riconosciute, per il 1961, 1962 e 1963.

È previsto che la questione dei sussidi federali alle casse sia completamente risolta rivedendosi la legge del 13 giugno 1911 concernente l'assicurazione malattie ed infortuni, cosicchè non sia poi più necessario disporre, mediante decreti appositi, dei sussidi suppletivi. La revisione di detta legge è stata però intermessa, dato che conveniva attendere l'istituzione dell'assicurazione invalidità e la determinazione esatta delle sue prestazioni, perchè potesse farsi opera adeguata. Difatti non appena la legge federale del 19 giugno 1959 sull'AI fu approvata, i lavori di revisione di quella sull'assicurazione malattia ed infortuni furono attivamente ripresi. Essi sono a tal punto progrediti che si pensa di poter presentare il disegno già quest'anno. Le Camere impiegheranno però certamente tutto il 1961 per esaminare il disegno di revisione, cosicchè, tenendo conto anche del termine d'opposizione e dello spazio di tempo necessario perchè le casse possano adeguare i loro statuti e le loro tariffe, si può concludere che le nuove disposizioni rivedute della legge entreranno in vigore soltanto nel corso del 1963. Siccome i sussidi suppletivi attuali, disposti

per il decreto federale del 13 dicembre 1957, potranno essere pagati solo fino alla fine del 1960, risulta necessario di prevedere una soluzione provvisoria per l'intervallo 1961-1963: è questa la ragione del decreto presentato dal messaggio. La soluzione più semplice per detto regime transitorio sarebbe la proroga del regime attuale; questa soluzione avrebbe anche il vantaggio di lasciare impregiudicata la questione del regime più adatto da istituire mediante la revisione della legge. Le Casse malati hanno, per contro, chiesto degli aumenti notevoli, intendendo esse ristabilire, tra i sussidi federali e la media delle spese medico-farmaceutiche, la stessa proporzione che v'era nel 1944, anno in cui iniziò il sistema dei sussidi supplementari. Il messaggio invece, pur ammettendo che l'aumento delle spese rende inadeguata la mera proroga del regime attuale, reputa che la proporzione da considerare sia quella ch'era stata stabilita all'inizio dell'ultimo periodo di sussidio, e cioè nel 1957. Nel disegno che correde il messaggio è previsto perciò che i sussidi completivi di quelli disposti per l'articolo 35 della legge del 13 giugno 1911 sull'assicurazione malattie e infortuni siano, per il 1961-1963, di: fr. 7,50 per i fanciulli; fr. 9,50 per le donne; 2 fr. per gli uomini e 20 fr. per parto. Il sussidio di montagna è portato a 15 fr. al massimo per assicurato (1960, I, ted. p. 1611, franc. p. 1663 — 20. V. 1960, N. 8043).

17 maggio 1960

Messaggio per la modificazione del decreto federale del 19 giugno 1959 concernente misure economiche e finanziarie, complete, per l'economia del latte.

Il decreto federale del 19 giugno 1959 (RU 1959, 927) inteso a completare le misure disposte dalla legge sull'agricoltura, ha apprestato, per un nuovo triennio, il fondamento legale di un efficace finanziamento dello smercio dei prodotti lattieri e, adossando ai produttori stessi il carico di una parte del medesimo, ha contemporaneamente predisposto un'efficace strumento per frenare la produzione. Da una parte, infatti, le misure contenute nella legge s'erano andate rivelando insufficienti a coprire le spese di smercio di una produzione in continuo aumento, e, dall'altra, i decreti del 1957 e del 1958 non bastavano a fondare un intervento energico per frenare la produzione fattasi pletorica. Per rendere più efficace il freno della produzione, apprestato dal decreto del 19 giugno 1959, è proposta ora una modificazione dell'articolo 4, capoverso 2, del medesimo; il capoverso modificato dispone che, per assicurare la partecipazione dei produttori al finanziamento dello smercio, si possa prescrivere una trattenuta, o una tassa condizionale, raddoppiata, e, cioè, di 6 ct per kg/l, al massimo, in luogo dei 3 ct per kg/l previsti nel testo attualmente in vigore (1960, I, ted. p. 1630, franc. p. 1682 — 17. V. 1960, N. 8040).

Sunti di Messaggi del Consiglio federale all'Assemblea federale

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1960
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	22
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	02.06.1960
Date	
Data	
Seite	801-802
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 911

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.